



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 157 final

ANNEX 10

ALLEGATO

ALLEGATO X

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

ALLEGATO XXXV

CAPO 2 (ASSISTENZA FINANZIARIA) DEL TITOLO VI

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- articolo 1 – Disposizioni generali, definizioni
- articolo 2, paragrafo 1 – La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 3 – Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 – Definizioni pertinenti
- articolo 2 – Corruzione passiva
- articolo 3 – Corruzione attiva
- articolo 5, paragrafo 1 – La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1 – Definizioni
- articolo 2 – Riciclaggio di denaro
- articolo 3 – Responsabilità delle persone giuridiche
- articolo 4 – Sanzioni per le persone giuridiche
- articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--